

Foglio informativo relativo al ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE EFFETTI E ALTRI DOCUMENTI SOCI

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

Informazioni sulla banca

CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ERCHIE - Società Cooperativa

Via Roma 89 - 72020 - Erchie (BR)

Tel.: 0831 767067 - Fax: 0831 767591

Sito web: www.cassaruraleerchie.it - Email: segreteria@bccerchie.it - PEC: creditocooperativoerchie@legalmail.it

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Brindisi n. 00082900747 - Partita IVA GBCI 015240741007

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 4587-20, Cod. ABI: 08537

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A165446

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede/a distanza

(Cognome e Nome/Ragione Sociale)

(Indirizzo)

(Recapito telefonico e indirizzo e-mail)

(Iscrizione ad Albo o Elenco)

(Numero di iscrizione all'Albo o Elenco)

(Qualifica)

Che cos'è l'anticipazione al Salvo Buon Fine (SBF)

L'operazione di anticipazione al Salvo Buon Fine (SBF) permette al Cliente di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate o messe a disposizione.

Questa operazione può essere attuata secondo due modalità:

- Conto di evidenza:** L'importo risultante dagli effetti e dai documenti presentati alla banca viene - in caso di accoglimento della richiesta - messo a disposizione del Cliente sul conto corrente ordinario dello stesso. Qualora il cliente utilizzi le somme messe a disposizione, sui saldi a debito del conto corrente maturano interessi, addebitati periodicamente in conto. Se invece il cliente non utilizza le somme, non vengono contabilizzati interessi a suo debito. L'accredito sul conto corrente dell'importo degli effetti e dei documenti presentati avviene nel giorno di maturazione della loro valuta.
- Conto anticipi:** Per la gestione del rapporto è aperto un conto anticipi. L'importo degli effetti presentati alla banca viene addebitato sul conto anticipi con contestuale accredito sul conto ordinario. Alla scadenza degli effetti, se il debitore del Cliente paga, l'operazione si chiude. Se invece il debitore del Cliente non paga, la relativa somma viene addebitata sul conto ordinario. In entrambi i casi la partita debitoria sul conto anticipi si chiude. Sulle somme anticipate maturano interessi passivi a prescindere dal loro effettivo utilizzo. Le competenze che maturano sul conto anticipi sono direttamente addebitate sul corrispondente conto ordinario.

Tra i principali rischi vanno considerati:

- l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate o messe a disposizione in caso di mancato pagamento degli effetti presentati
- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, se l'affidamento è concesso a tempo indeterminato o a tempo determinato a favore di soggetti diversi da consumatori e micro imprese, ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto e comunque in presenza di un giustificato motivo.

Condizioni economiche

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Conto anticipi

Spese fisse

Gestione liquidità	
Voce	Importo
Spese tenuta conto (per ogni trimestre o frazione di trimestre)	0,00€
Spese forfetarie trimestrali	0,00€

Spese variabili

Gestione liquidità	
Voce	Importo
Spesa massima unitaria per registrazione operazione (si aggiunge al costo dell'operazione ove prevista)	0,00€
Massimo trimestrale	0,00€
Spese per estratto conto	
- cartaceo	0,00€
- formato elettronico	Gratuito
Spese per estratto conto scalare	
- cartaceo	0,00€
- formato elettronico	Gratuito
Spese per contabili	
- cartaceo	0,00€
- formato elettronico	Gratuito
Spese per documento di sintesi	
- cartaceo	0,00€
- formato elettronico	Gratuito
Spese per altre comunicazioni	1,00€
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata	3,90€

Affidamento

Tasso di interesse debitore per utilizzi nei limiti del fido concesso

Tasso debitore annuo	
- tasso nominale	6,25000%

Tasso di interesse debitore per utilizzi oltre i limiti del fido concesso

Tasso debitore annuo	
- tasso nominale	6,25000%

Gli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il limite dell'affidamento concesso sono calcolati sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente sconfinanti. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta vengono calcolati gli interessi debitori previsti per l'utilizzo nei limiti del fido.

Tasso per interessi di mora

Tasso annuo per interessi di mora	
- tasso nominale	6,25000%

Conteggio ed esigibilità degli interessi e periodicità addebito spese e commissioni

Periodicità addebito spese e commissioni	Trimestrale o al momento dell'esecuzione dell'operazione
Periodicità di conteggio interessi	Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno
Esigibilità interessi	1° marzo dell'anno successivo in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto

Spese

Spese per comunicazioni periodiche	0,00 €
Spese per altre comunicazioni	0,00€
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata	0,00€

Spese per richiesta documentazione	Massimo 15,00€ per ogni documento richiesto. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo.
------------------------------------	---

Commissioni

Commissione trimestrale sul fido accordato (Commissione onnicomprensiva) variabile secondo le seguenti aliquote:

Da Eur	Commissione	Da Eur	Commissione	Da Eur	Commissione	Da Eur	Commissione
0,00€	0,37500%						
massimo						Non previsto	

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute e i termini di disponibilità delle operazioni di incasso, nonché le altre spese e commissioni connesse a tale servizio, si rinvia al foglio informativo relativo al servizio di incasso di effetti e documenti.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Nell'esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 30.000,00 euro e di durata 03 mesi.

Si suppone che l'importo del fido sia prelevato subito e per intero e che rimanga utilizzato per l'intera durata del finanziamento. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a 3 mesi.

E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

TAEG = 7,98000%

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo ai finanziamenti per anticipo su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.cassaruraleerchie.it

Recesso e reclami

RECESSO DAL CONTRATTO

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (solo se l'apertura di credito è a tempo indeterminato oppure è a tempo determinato a favore di soggetti diversi da consumatori e microimprese e ricorrono specifici eventi e condizioni indicati nel contratto), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se l'affidamento è a tempo indeterminato:

- la banca può recedere in qualsiasi momento con preavviso minimo di sessanta giorni da comunicare con lettera raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche via fax, email o con altro mezzo, nonché ridurre l'importo dell'affidamento o sospenderne l'utilizzo seguendo analoghe modalità; decorso il termine del preavviso il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto
- in presenza di giustificato motivo, la banca può recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso,
- il cliente può recedere in qualsiasi momento mediante il pagamento di quanto dovuto.

Se l'affidamento è a tempo determinato:

- la banca può recedere, con comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche via fax, email o con altro mezzo, solo al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente un preavviso minimo di trenta giorni
- il cliente può recedere con effetto di chiusura dell'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto.

In ogni caso la banca può chiedere al cliente l'integrale pagamento dell'importo dei titoli presentati anche se questi non sono ancora scaduti o non ne è ancora noto l'esito. Se successivamente al recesso i titoli risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del cliente o portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto.

La comunicazione di recesso ha sempre l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ERCHIE - Società Cooperativa - Via Roma 89 - 72020 - Erchie (BR), mail ufficio.controlli@bccerchie.it e PEC creditocooperativoerchie@legalmail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale

termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Glossario	
Commissione sul fido accordato (Commissione onnicomprensiva)	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' onnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale rispetto all'importo e alla durata dell'affidamento.
Esigibilità	Indica il momento nel quale gli interessi devono essere pagati.
Microimpresa	L'impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Saldo disponibile	Somma che può essere effettivamente utilizzata dal cliente per pagamenti o prelievi.
Saldo per valuta	Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi.
Sconfinamento	Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all'ammontare dell'affidamento concesso (utilizzo extrafido).
Sconfinamento extra-fido	Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all'ammontare dell'affidamento concesso.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Tasso effettivo medio globale (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali. Individuato in questo modo il tasso soglia, oltre il quale gli interessi si considerano usurari, è possibile accertarsi che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. La differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può inoltre essere superiore a otto punti percentuali.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.